



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Pensione reversibilità coniuge divorziato

Autore: Redazione | 11/08/2020



***Come si divide la pensione di reversibilità tra l'ex coniuge divorziato e quello successivo?***

La **pensione di reversibilità** è un assegno riconosciuto dall'Inps ai familiari più stretti del pensionato deceduto o di chi, al momento della morte ancora al lavoro,

aveva già maturato i requisiti contributivi per la pensione. Si tratta di una entrata che serve per bilanciare le minori entrate conseguenti appunto alla dipartita del portatore di reddito.

Regole speciali sono dettate per chi si è sposato due volte avendo quindi, sulle spalle, prima del decesso, due matrimoni. I coniugi superstiti - sia l'ex divorziato che quello successivo - concorrono infatti alla divisione della pensione di reversibilità.

Proprio avendo a riferimento questa situazione, in questo articolo proveremo a rispondere a una domanda abbastanza frequente: **come si divide la pensione reversibilità del coniuge divorziato?** Come la si spartisce se il defunto, divorziato e risposato, lascia un ex consorte e il coniuge superstite? E se manteneva un figlio invalido? Sono tante le questioni che i giudici hanno, via via, risolto. Vediamo come, nei dettagli.

## A chi spetta la pensione di reversibilità?

La prima cosa da fare è una precisazione di tipo terminologico. Anche se spesso si parla genericamente di «pensione di reversibilità», il termine corretto è «**pensione ai superstiti**». Questa, a sua volta, si distingue in due tipologie:

- **pensione di reversibilità indiretta** (o «pensione di reversibilità di assicurato»): si ha quando la morte colpisce una persona non ancora pensionata; questa viene calcolata dall'Inps sulle annualità di contributi versati (15 di anzianità assicurativa e contributiva, o 5 di cui almeno 3 nel quinquennio precedente il decesso);
- **pensione di reversibilità diretta** (o «pensione di reversibilità di pensionato»): si ha quando la morte colpisce una persona che, al momento del decesso, era già andata in pensione e prendeva quindi l'assegno mensile dell'Inps.

In entrambi i casi, ai familiari più stretti viene riconosciuta una percentuale della pensione del defunto in modo da garantire loro un sostegno con cui vivere. Tali familiari cui spetta la pensione di reversibilità (diretta o indiretta) sono innanzitutto il coniuge e i figli. Senza queste persone, la reversibilità andrà a: genitori ultra 65enni del defunto, fratelli, sorelle o nipoti mantenuti fino al decesso.

L'elenco degli aventi **diritto alla pensione di reversibilità** è così strutturato:

- **il coniuge** o la parte dell'unione civile. Non ne ha diritto il convivente di un'unione di fatto;
- **il coniuge separato**, purché il defunto fosse iscritto alla previdenza prima della sentenza di separazione;
- **il coniuge divorziato**, se titolare di assegno di divorzio e non ha contratto **nuovo matrimonio**, purché il dante causa risulti iscritto all'Ente prima della sentenza di divorzio. Se invece ad essersi risposato è il coniuge deceduto, la legge fissa una percentuale di ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato secondo le regole che vedremo qui di seguito. In caso di morte di uno dei due coniugi titolari della pensione di reversibilità, al coniuge sopravvissuto viene attribuita la quota intera;
- **i figli** (legittimi, legittimati, adottivi, naturali, legalmente riconosciuti) purché:
  - minori di 18 anni;
  - studenti di scuola media superiore di età compresa tra i 18 e i 21 anni, a carico del genitore deceduto e che non svolgono attività lavorativa;
  - studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e, comunque, non oltre i 26 anni, a carico del genitore deceduto e che non svolgono attività lavorativa;
  - inabili di qualunque età a carico del genitore deceduto;
- **i nipoti** purché con meno di 18 anni e a carico del defunto anche se non formalmente affidati allo stesso.
- **i genitori** solo se mancano il coniuge, i figli e i nipoti purché:
  - con almeno 65 anni di età;
  - non siano titolari di pensione diretta o indiretta;
  - a carico del defunto al momento del decesso.
- **i fratelli celibi e le sorelle nubili** (in mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori) purché:
  - inabili al lavoro;
  - a carico del lavoratore defunto.

# Quanto spetta di pensione di invalidità ai parenti?

Al **coniuge senza figli** spetta il **60%** della pensione del defunto. Si subisce quindi una decurtazione del 40%.

Al **coniuge con un solo figlio** spetta l'**80%** della pensione del defunto. In questo caso, quindi, la decurtazione della pensione è del 20%.

Al **coniuge con due o più figli** spetta il **100%**. Non ci sono quindi decurtazioni dalla originaria pensione del defunto.

Se invece manca il coniuge, **un solo figlio** ha diritto al 70% della pensione del defunto.

Se i **figli sono due**, questi hanno diritto all'**80% della pensione**.

Il caso di **tre o più figli** viene invece erogato il **100% della pensione** del defunto.

Ai **nipoti** spettano le stesse quote dei figli.

Se invece ci sono solo i **genitori** a questi il 30% della pensione; se è in vita un solo genitore, questi può vantare solo il 15% della pensione.

A un solo un fratello/sorella spetta il 15% della pensione; a due fratelli/sorelle spetta il 30%; a tre fratelli/sorelle spetta il 45%.

# Pensione di reversibilità ai coniugi separati e divorziati

Oggi, la giurisprudenza **[1]** riconosce il diritto alla pensione di reversibilità anche al **coniuge separato con addebito** anche quando non percepiva il mantenimento o gli alimenti. Invece, il **coniuge divorziato** può ottenere la pensione di reversibilità solo se non si è risposato ed è titolare di un assegno di mantenimento. La reversibilità, quindi, non spetta all'ex coniuge divorziato cui non sia stato riconosciuto un assegno di mantenimento o che abbiano ricevuto l'assegno *una tantum* (ossia in un'unica soluzione).

# Come si divide la pensione di reversibilità con il coniuge divorziato?

Se il coniuge defunto non si è risposato, la pensione di reversibilità spetta solamente al coniuge divorziato superstite (ovviamente, se sussistono tutti i presupposti che abbiamo analizzato in precedenza). Non gli spetta se si è risposato; gli spetta invece se ha intrapreso una semplice **convivenza**.

Se invece, dopo il divorzio, il defunto si è risposato, allora la pensione di reversibilità viene divisa tra l'ex coniuge divorziato e il nuovo coniuge superstite, ossia al/la vedovo/a.

Vediamo ora come si divide la pensione di reversibilità tra l'ex coniuge divorziato e quello successivo, nel caso in cui il defunto abbia contratto due volte matrimonio.

La Legge sul Divorzio stabilisce che la ripartizione delle quote della pensione di reversibilità debba essere effettuata dal giudice tenendo conto della **durata dei rispettivi matrimoni**. Tuttavia la giurisprudenza ha ritenuto che non ci si possa basare unicamente sul numero di anni di durata dei rispettivi matrimoni ma bisogna tenere conto di ulteriori elementi, primo tra tutti lo stato di bisogno dei superstiti.

Pertanto, nel calcolo delle rispettive spettanze, il giudice deve tenere conto dei seguenti elementi:

- durata dei matrimoni;
- convivenza prematrimoniale;
- condizioni economiche delle parti al momento dell'evento morte (sono ininfluenti i fatti sopravvenuti **[2]**);
- importo dell'assegno divorzile.

Per ottenere la pensione di reversibilità, l'ex coniuge divorziato deve quindi chiamare in causa tanto il coniuge superstite quanto l'Inps. Se il **decesso del lavoratore** derivi da responsabilità altrui, la reversibilità - come forma di solidarietà per gli oneri assolti - non potrà compensare il danno risarcibile dovuto dal responsabile al congiunto.

# **Pensione reversibilità coniuge divorziato: ultime sentenze**

## **La convivenza**

La fase di convivenza prematrimoniale per alcune pronunce va intesa come semplice parametro correttivo di quello base costituito dalla durata del matrimonio (Cassazione, ordinanza 8263 del 28 aprile 2020), per altre va considerata come un distinto e autonomo criterio giuridicamente rilevante, se l'interessato prova la stabilità e l'effettività della comunione di vita

**Cassazione, ordinanza 5268 del 26 febbraio 2020)**

## **L'assegno**

Per l'attribuzione di una quota della reversibilità all'ex conta il riconoscimento concreto e non astratto del diritto all'assegno divorzile sancito dal giudice. Non rileva che la pronuncia sia successiva al decesso dell'obbligato (Cassazione, sentenza 24041 del 26 settembre 2019 e sentenza 4107 del 20 febbraio 2018) o che non si stia ancora incassando l'assegno

**Tribunale di Caltanissetta, sentenza 102 del 26 febbraio 2018**

## **Il figlio a carico**

Ha diritto al trattamento di reversibilità il figlio del pensionato che sia inabile e di cui si accerti l'impossibilità lavorativa (Cassazione, ordinanza 28608 dell'8 novembre 2018) e quindi la «vivenza a carico» intesa non come convivenza fisica ma come totale soggezione finanziaria al genitore che fino alla morte abbia provveduto a lui, in via continuativa e prevalente

**Cassazione, ordinanza 1861 del 23 gennaio 2019**

## **La separazione**

Dopo la sentenza della Corte costituzionale 286/1987, che ha sancito l'illegittimità degli articoli 24 della legge 153/1969 e 23, comma 4, della legge 1357/1962 che negano la pensione di reversibilità al separato con addebito della crisi coniugale, il

trattamento gli andrà riconosciuto (come al superstite) anche se non gode di assegno di mantenimento o di alimenti

**Cassazione, ordinanze 7464 del 15 marzo 2019 e 2606 del 2 febbraio 2018**

## **Il divorzio**

Il diritto del coniuge divorziato che non abbia contratto nuove nozze alla pensione di reversibilità o a una sua quota, nell'ipotesi di concorso con il consorte superstite, presuppone la titolarità dell'assegno riconosciuto dal tribunale. Non sarà sufficiente, quindi, che la persona versi nelle condizioni per ottenerlo o che abbia sempre ricevuto regolari elargizioni a esso equiparabili

**Cassazione, ordinanza 11129 del 19 aprile 2019**

### **Note**

**[1]** Cass. sent. n. 7464/2019 e n. 2606/2018. **[2]** Corte d'appello di Genova 190/2019.